

Codice DB1403

D.D. 21 aprile 2011, n. 1092

D.G.R. n. 19-11312 del 27/04/2009 - Approvazione rilocalizzazione immobile sito in comune di Ivrea (TO), danneggiato a causa dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000. Autorizzazione al trasferimento a favore del Comune di Ivrea del contributo di rilocalizzazione ammissibile pari a 128.670,96, cap. 221985.

Nei giorni 29 e 30 maggio 2008 la Regione Piemonte, ed in particolare le Province di Torino e Cuneo, sono state colpite da eccezionali eventi meteorologici che hanno provocato l'esonazione di alcuni fiumi e torrenti, l'innescò di fenomeni franosi e danni ad impianti, opere e infrastrutture e ad edifici privati e si è determinata una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità che ha cagionato anche la morte di alcune persone;

per affrontare l'emergenza è stata emanata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13/06/2008 recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Piemonte e la Regione Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 maggio 2008";

successivamente sono giunte segnalazioni riguardanti alcuni immobili destinati ad abitazione privata che risultano distrutti o danneggiati in modo tale da non permettere la conservazione in loco e per i quali è stata sottolineata la necessità di prevedere la ricollocazione, con adeguate forme di contributo per i proprietari.

Risultano inoltre abitazioni oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi precauzionali che appaiono di fatto non utilizzabili per evidente esposizione a condizioni di pericolosità, vulnerabilità e conseguente elevato rischio idrogeologico, benché non siano state direttamente danneggiate dall'evento calamitoso;

l'Ordinanza Commissariale n. 16 del 23/12/2008, che ha disciplinato la concessione di benefici ai soggetti privati danneggiati dagli eventi di cui all'oggetto, ha previsto di regolamentare con successive disposizioni la concessione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o non ripristinabili;

con D.G.R. n. 61 – 10871 del 23/02/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 05/03/2009, recante "Eventi meteorologici del 29-30 maggio 2008. Contributi per la rilocalizzazione di abitazioni private distrutte o danneggiate", si è ritenuto di procedere alla rilocalizzazione degli immobili siti nei comuni di Villar Pellice (TO), Fenestrelle (TO) e Torre Pellice (TO), che risultino irrimediabilmente danneggiati o distrutti in seguito all'evento alluvionale del 29-30 maggio 2008 e che costituiscono pertanto situazioni di urgenza e assoluta priorità, avvalendosi delle risorse finanziarie reperibili sul capitolo n. 221985/2008, così come previsto dalla D.D. n. 2221 del 30/09/2008, ed adottando i criteri già stabiliti dalla direttiva "Applicazione dei benefici previsti dall'art. 4 bis della L. 365/2000" del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, del 30/01/2001;

con la suddetta "Direttiva per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della L. 365/2000", è stato stabilito che, per le unità immobiliari ad uso di abitazione principale distrutte o non ripristinabili (prime case), spetta un contributo a fondo perduto per le spese di demolizione e proporzionale alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la nuova costruzione di un'unità abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non più ripristinabile e, comunque, non

superiore a 200 m² e per un valore a m² non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle Regioni ai sensi della L. 457/1978 e s.m.i., mentre, per le unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale distrutte o non ripristinabili (seconde case), spetta un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione, ricostruzione, nuova costruzione o per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione) nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile nei limiti e secondo le modalità indicate per il caso precedente;

con D.D. n. 14 del 17/01/2011 della Direzione Regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, sono stati aggiornati i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata a decorrere dal 30 giugno 2008, portando in particolare il costo totale dell'intervento di nuova edificazione al valore di 1.342,00 €/m²;

con D.D. n. 2221 del 30/09/2008 della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, è stata impegnata la spesa di € 2.400.000,00 sul capitolo 221985/2008 imp. 4326, per l'attuazione di una prima fase dei piani di rilocalizzazione degli immobili classificati in zona IIIc, nonché degli immobili di cui si renda necessaria la rilocalizzazione in comuni dichiarati danneggiati con Ordinanza Commissariale n. 1 del 25/06/2008 a seguito dell'evento alluvionale del 29-30 maggio 2008;

con D.G.R. n. 19-11312 del 27/04/2009, è stata integrata la suddetta D.G.R. n. 61 – 10871 del 23/02/2009, comprendendo anche il Comune di Ivrea, colpito dall'alluvione dell'ottobre 2000, tra quelli a cui è concessa la possibilità di procedere alla rilocalizzazione degli immobili danneggiati da eventi alluvionali;

considerato che il Comune di Ivrea ha trasmesso con note prot. n. 22941 del 18/08/2009, prot. n. 4689 del 22/02/2011 e prot. n. 10389 del 19/04/2011 la prescritta istruttoria in merito alla domanda di contributo presentata in data 22/02/2011 dai sigg. Daniele De Carli e Delfina Assunta Rimini, residenti a Ivrea, Via Aosta n. 79, in qualità di comproprietari dell'immobile, sito in Via Aosta n. 79 – Ivrea, che consta di due unità immobiliari, danneggiato a causa dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000, per l'acquisto di immobile sostitutivo nel comune di Ivrea, via Canton Gabriel n. 7;

preso atto che la suddetta istruttoria è stata condotta con riferimento alla perizia redatta in data 18/12/2008 dal geom. Marco Tinetti ed asseverata presso il Tribunale Ordinario di Ivrea in data 22/12/2008, trasmessa dal Comune di Ivrea con nota prot. n. 1762 del 21/01/2009;

preso atto che, sulla base della suddetta istruttoria, le superfici utili abitabili dell'immobile da rilocalizzare e di quello in acquisto, risultano pari rispettivamente a 95,88 e 123,72 m²;

preso atto che il contributo ammissibile, riferito, secondo quanto disposto dalla già menzionata direttiva "Applicazione dei benefici previsti dall'art. 4 bis della L. 365/2000", alla superficie utile dell'immobile da rilocalizzare, risulta pari a € 128.670,96, come da attestazione contenuta nella nota del Comune di Ivrea prot. n. 10389 del 19/04/2011;

considerato che il Comune di Ivrea, con la suddetta nota prot. n. 4689 del 22/02/2011, ha trasmesso altresì copia del contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalla sig.ra Delfina Assunta

Rimini, per un immobile sito nel Comune di Ivrea, via Canton Gabriel n. 7, per un importo di € 140.000,00;

considerato che, con nota prot. n. 22941 del 18/08/2009, il Comune di Ivrea ha trasmesso la stima di massima relativa alle spese per la perizia asseverata, nonché per la demolizione del fabbricato da rilocalizzare, la riduzione in pristino dell'area e relative spese generali.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la L. R. 23/2008;

vista la L. 365/2000;

vista la direttiva "Applicazione dei benefici previsti dall'art. 4 bis della L. 365/2000" del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, del 30/01/2001;

vista la D.G.R. n. 61 – 10871 del 23/02/2009;

vista la D.G.R. n. 19 – 11312 del 27/04/2009;

vista la D.D. n. 2221 del 30/09/2008;

vista la D.D. n. 14 del 17/01/2011;

determina

di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

di approvare la rilocalizzazione dell'immobile, individuato in premessa, danneggiato a causa dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000, in quanto, come dettagliatamente illustrato in premessa, ammissibile in ordine ai criteri e ai requisiti di cui alla D.G.R. n. 19 – 11312 del 27/04/2009;

di autorizzare il trasferimento a favore del Comune di Ivrea della somma di € 128.670,96, pari all'intero ammontare del contributo totale ammissibile per l'acquisto del nuovo immobile;

di stabilire che il Comune di Ivrea dovrà trasferire ai proprietari dell'immobile rilocalizzato somme fino al 100% del suddetto contributo spettante al momento della stipula dell'atto di acquisto del nuovo immobile, nel pieno rispetto dei criteri e delle norme vigenti in materia;

di stabilire che, all'atto di acquisto del nuovo immobile da parte del privato, la proprietà dell'immobile da rilocalizzare dovrà essere acquisita dal Comune di Ivrea, che dovrà procedere alla demolizione dello stesso nel più breve tempo possibile ed all'acquisizione del terreno di risulta al proprio patrimonio indisponibile;

di approvare la concessione del contributo per i lavori di demolizione del fabbricato e riduzione in pristino dell'area e di stabilire che l'erogazione di tale contributo avverrà secondo le modalità di cui all'art. 11 della L.R. 18/1984 e s.m.i.;

di dare atto che la spesa di € 128.670,96 è da prelevarsi sul cap. 221985/2008, imp. 4326;

Copia della presente determinazione verrà inviata al Comune di Ivrea.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Giovanni Ercole